



COMUNE DI SCALDASOLE

Provincia di Pavia

Via XI Febbraio, 7

Tel. 0382.997454 – Fax 0382.996396

Cod. Fisc. 00482750189

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.

Art.1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt.52 e 59 del d.Lgs. n. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il Regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita - a norma dell'art.48, comma 10° L.27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art.1 , comma 10 L. 16 giugno 1998, n.191 - dall'art. 1 D.Lgs 28 settembre 1998 n.360, come modificato dall'art.12 L. 13 maggio 1999 n.133 e dall'art.142 della L. 296 del 27.12.2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale, nonché il d.l. n. 138/2011 convertito nella legge n. 148/2011.

Art.2

Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Scaldasole, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.3

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Scaldasole, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art.4
Criteria di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 5
Istituzione dell'aliquota

1. E' istituita, ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 289 settembre 1998, n. 360 e dell'art. 1, comma 142 della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 l'addizionale comunale all'IRPEF.
2. L'aliquota di compartecipazione della addizionale comunale all'IRPEF è deliberata annualmente, entro il limite massimo stabilito dalla legge ed entro i termini previsti da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con apposito provvedimento dell'organo consiliare, su conforme proposta della Giunta Comunale , da allegare al bilancio medesimo, ai sensi dell'articolo 172 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
3. Per l'anno 2023 l'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF è la seguente:
 - Soglia di esenzione € 5.000,00
 - Aliquota in misura unica pari allo 0,8%
4. La deliberazione , ai fini del versamento dei soggetti passivi d'imposta, produce efficacia dalla data della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.it del Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Politiche Fiscali.
5. Ai fini del comma precedente copia della deliberazione, deve essere trasmessa telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali .

Art.6
Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.1 , commi 2° e 3° D.Lgs. 28 settembre 1998. n. 360.

Art.7
Funzionario Responsabile

1. Con deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art.8
Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471/472 e 472/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art.9
Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.